

# FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA – VIA GREGORIO ALLEGRI, 14

**CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE  
II<sup>a</sup> SEZIONE  
L.N.P.**

## **COMUNICATO UFFICIALE N. 148/CGF (2010/2011)**

Si dà atto che la Corte di Giustizia Federale, nella riunione tenutasi in Roma il 14 gennaio 2011, ha adottato le seguenti decisioni:

### **I° Collegio composto dai Signori:**

Prof. Piero Sandulli – Presidente; Avv. Carlo Porceddu, Dr. Luigi Antonio Esposito – Componenti; Dr. Carlo Bravi – Rappresentante A.I.A; Dr. Antonio Metitieri - Segretario.

**1) RICORSO DELLA VIGOR LAMEZIA S.R.L. AVVERSO LA SANZIONE DELL'AMMENDA DI € 12.000,00 CON DIFFIDA INFLITTA ALLA RECLAMANTE SEGUITO GARA VIGOR LAMEZIA/MILAZZO DEL 5.12.2010** (Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Italiana Calcio Professionistico – Com. Uff. n. 80/DIV del 7.12.2010)

La C.G.F. in parziale accoglimento del ricorso come sopra proposto dalla Vigor Lamezia s.r.l. di Lamezia Terme, riduce la sanzione alla sola ammenda di € 8.000,00. Dispone restituirsi la tassa reclamo.

### **II° Collegio composto dai Signori:**

Prof. Piero Sandulli – Presidente; Dr. Luigi Antonio Esposito, Dr. Vito Giampietro - Componenti; Dr. Carlo Bravi – Rappresentante A.I.A; Dr. Antonio Metitieri - Segretario.

**2) RICORSO DELLA SALERNITANA CALCIO 1919 S.P.A. AVVERSO LA SANZIONE DELL'AMMENDA DI € 3.500,00 INFLITTA ALLA RECLAMANTE SEGUITO GARA GUBBIO/SALERNITANA DEL 12.12.2010** (Delibera del Giudice Sportivo presso la lega Italiana Calcio Professionistico – Com. Uff. n. 85/DIV del 14.12.2010)

La C.G.F. respinge il ricorso come sopra proposto dalla Salernitana Calcio 1919 S.p.A. di Salerno. Dispone addebitarsi la tassa reclamo.

IL PRESIDENTE  
Piero Sandulli

-----

**Publicato in Roma il 14 gennaio 2011**

IL SEGRETARIO  
Antonio Di Sebastiano

IL PRESIDENTE  
Giancarlo Abete